

Fabert s.r.l. a Socio Unico

*Jersey Made in Italy*

Modello di Organizzazione,  
Gestione e Controllo  
Ex D. Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE

## Indice

<b>Premessa</b> .....	<b>3</b>
<b>Definizioni e abbreviazioni</b> .....	<b>4</b>
<b>La normativa</b> .....	<b>5</b>
1.1 Decreto legislativo 8 giugno 2021 n. 231 .....	5
1.2 Soggetti interessati .....	6
1.3 Reati presupposto .....	6
1.4 Delitti tentati .....	11
1.5 Esimente-esonero della responsabilità.....	11
1.6 Linee guida di Confindustria.....	12
<b>Il Modello</b> .....	<b>13</b>
2.1 Perché adottarlo.....	13
2.2 Realizzazione.....	14
2.3 Adozione, modifiche ed integrazione .....	15
2.4 Finalità .....	15
2.5 Destinatari .....	16
2.6 Contestazione illecito .....	16
2.7 Codice Etico .....	17
<b>L'Organismo di Vigilanza</b> .....	<b>17</b>
3.1 Identificazione.....	17
3.2 Poteri e funzioni .....	19
3.3 Nomina, revoca e sostituzione .....	19
3.4 Obbligo informativo e segnalazioni .....	21
<b>Il sistema disciplinare</b> .....	<b>23</b>
4.1 Principi generali .....	23
4.2 Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti .....	24
4.3 Misure nei confronti degli amministratori .....	25
4.4 Misure nei confronti del Revisore (o Sindaci) .....	25
4.5 Misure nei confronti dei membri dell'OdV.....	26
4.6 Fornitori, clienti e consulenti tecnici .....	26
<b>Formazione e informazione</b> .....	<b>26</b>
5.1 Formazione .....	26
5.2 Comunicazione al personale interno .....	27
5.3 Comunicazione ai destinatari esterni.....	28
5.4 Aggiornamento.....	28

## Premessa

Nata nel 1973, Fabert S.r.l. a socio unico (d'ora in avanti per brevità Fabert), è una azienda altamente qualificata e specializzata che opera nel settore dell'abbigliamento, un'eccellenza italiana produttrice di una vasta gamma di capi che utilizza tessuti di alta qualità.

L'impegno per la soddisfazione del cliente e l'instaurazione, fin dai primi contatti, di un rapporto sereno e di fiducia con lo stesso, sono i cardini della filosofia dell'attività svolta con passione ogni giorno.

Fabert, in linea con i principi di trasparenza e di liceità che per anni hanno contraddistinto l'operato della Società, ha ritenuto necessaria la stesura di un documento che comprovasse la genuinità e la correttezza dell'esecuzione della sua attività e dei suoi processi, sempre rispettando i dettati normativi e le regole di buona condotta.

Perciò nella riunione tenutasi in data 11 aprile 2025, il Consiglio di Amministrazione di Fabert ha deciso di deliberare l'adozione del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*.

Contestualmente all'adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione ha nominato uno specifico Organismo di Vigilanza, al quale ha conferito i compiti di vigilanza e controllo previsti dal Decreto medesimo.

Fabert S.r.l. crede nell'utilità dell'adozione di tale modello, non solo al fine di essere dispensata dai reati ascrivibili ai singoli dipendenti dell'azienda, ma anche al fine di costituire un sistema innovativo che possa prevenire la commissione di reati, infondendo il senso di responsabilità nelle persone che orbitano attorno alla Società stessa.

Prevedendo norme comportamentali e procedure qualificate e specifiche, si possono indirizzare i soggetti operanti all'interno dell'ente, i quali sarebbero così spinti ad attenersi a condotte improntate all'onestà e alla legalità.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "MOGC") di Fabert è composto da una «Parte Generale» e da una «Parte Speciale» e di eventuali protocolli e allegati che ne costituiscono parte integrante.

Nella presente «Parte Generale» sono indicati i tratti essenziali del d.lgs. n. 231/2001, le caratteristiche rilevanti del Modello, la figura dell'Organo di Vigilanza, le sanzioni applicabili e tutto quell'iter utile alla comprensione del Modello e dell'inerente scambio informativo.

La «Parte Speciale» prevede invece gli aspetti propriamente operativi del Modello, individuando altresì i reati potenzialmente commissibili nella realtà aziendale di Fabert S.r.l., le procedure di risk assessment, nonché i relativi protocolli di prevenzione.

Il sistema dei protocolli aziendali, analizzati (laddove già esistenti) e implementati nella fase di stesura di questo Modello, si ispira alle best practice nazionali e internazionali in materia di sistemi di controllo interno, al Sistema di controllo del rischio fiscale di cui al Provvedimento direttoriale n. 54337 dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2016, ed è in linea con le relative

Linee Guida di Confindustria nonché con le previsioni della circolare della Guardia Di Finanza n. 83607/2012.

### Definizioni e abbreviazioni

**Attività sensibile:** attività svolta da Fabert S.r.l. nella quale sussiste la probabilità che avvengano uno o più reati presupposto della responsabilità dell'Ente ex d.lgs. 231/2001.

**CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

**Codice Etico:** Codice di Comportamento approvato dal Consiglio di Amministrazione ed adottato dalla Società, considerando anche i relativi aggiornamenti.

**Collaboratori:** consulenti, fornitori, Partner, soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Fabert S.r.l. in forza di un contratto di mandato o di qualsiasi altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale, compresi i contratti atipici.

**Consulenti:** soggetti non dipendenti di Fabert S.r.l. che agiscono in nome e/o per conto della stessa sulla base di mandati o altri rapporti di collaborazione.

**D.lgs. 231/2001 o Decreto:** decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche ed integrazioni.

**Destinatari:** tutti i soggetti che intrattengono una qualunque forma di collaborazione contrattuale con Fabert S.r.l., quali i destinatari interni come i dirigenti, gli amministratori, i soci, i membri dell'OdV, i legali rappresentanti, i dipendenti ed i destinatari esterni come i collaboratori, i consulenti, i fornitori, gli appaltatori, gli agenti e più in generale chi partecipa ad attività sensibili.

**Dipendenti:** soggetti aventi un rapporto di lavoro di tipo subordinato con Fabert e perciò sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno o più soggetti apicali.

**Fabert S.r.l. o Società o Azienda o Ente:** società impegnata nello svolgimento di attività di produzione, di commercializzazione di capi di abbigliamento.

**Società o azienda o ente:** una generica società.

**Modello 231 o Modello o MOGC:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal d.lgs. 231/2001 adottato dalla Società e descritto nel presente documento.

**Organismo di Vigilanza o OdV.:** organismo collegiale dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello Organizzativo 231, come previsto dal Decreto.

**Organo deliberativo:** si intende il Consiglio di Amministrazione di Fabert S.r.l..

**Parte Speciale:** sezione del Modello in cui vengono esposte le fattispecie di reato astrattamente realizzabili, i principi di comportamento, le procedure aziendali ed i principali soggetti la cui condotta illecita può far derivare una responsabilità in capo alla Fabert.

**Procedure:** regolamenti, meccanismi, istruzioni, usi e consuetudini volti a definire le modalità di realizzazione di una specifica attività o processo.

**Processo sensibile:** insieme di attività ed operazioni aziendali in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto.

**Reati o Reati Presupposto:** elenco dei reati esposti dal Decreto, dalla cui realizzazione dipende la responsabilità amministrativa dell'ente.

**Segnalazione:** comunicazione avente ad oggetto presunte e possibili violazioni, irregolarità, comportamenti negligenti e fatti censurabili non in linea con quanto previsto dal Modello 231 o dal Codice Etico.

**Sistema disciplinare o sistema sanzionatorio:** sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi, delle prescrizioni e degli standard di comportamento indicati nel Decreto, nel Modello o nel Codice Etico di Fabert S.r.l..

**Soggetti apicali:** persone che ricoprono posizioni di amministrazione, direzione e rappresentanza della Società o di una sua unità, dotati di autonomia finanziaria e/o funzionale, con il potere di gestione e di controllo della stessa.

**Sottoposto:** persone soggette alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.

**Whistleblowing:** strumento che consente a dipendenti, consulenti, collaboratori e a qualsiasi altro soggetto che entri in contatto con la Società di segnalare e denunciare condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 o di violazioni del Modello di cui si è venuti a conoscenza, al fine di tutelare Fabert e chiunque abbia rapporti con essa.

## La normativa

### 1.1 Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che prevede la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito anche "d.lgs. 231/2001"), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, intendendo le società commerciali, di capitali e di persone e le associazioni, con o senza personalità giuridica.

Tale responsabilità è definita "amministrativa" dal legislatore, ma si accosta maggiormente alla responsabilità penale, essendo rimessa alla giurisdizione penale ed avendo l'ente le medesime garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente discende e dipende dal verificarsi di uno dei reati presupposto, commessi (anche solo sotto la forma del tentativo) nell'interesse o a vantaggio dell'ente da soggetti che rivestono determinati ruoli direzionali, rappresentativi o amministrativi o che comunque abbiano un collegamento con l'ente.

La società risponde se non ha adottato quelle misure adeguate a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, rientrando così nel concetto di "colpa di organizzazione".

Laddove la società sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal d.lgs. 231/2001, questa non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

Il Decreto intende altresì dare attuazione alla legge delega n. 300 del 29 settembre 2000, con cui il Governo era stato investito del dovere di adeguarsi alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

## 1.2 Soggetti interessati

L'art. 1 del Decreto individua i destinatari della disciplina in esame, prevedendo l'applicabilità sia agli enti provvisti di personalità giuridica che alle società e alle associazioni sprovviste della stessa, escludendone l'applicazione nei confronti degli enti statali, quali gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il Decreto 231 si applica agli enti che hanno la propria sede principale in Italia e quando il reato è commesso sul suolo nazionale.

Sono altresì soggetti gli enti italiani quando il reato presupposto ascrivibile a loro è commesso all'estero e lo Stato del luogo dove è avvenuto non proceda nei loro confronti e gli enti stranieri quando il reato è commesso in Italia.

La *ratio* delle esclusioni è motivata dall'intento di non far gravare sulla collettività il peso della sanzione e di non rallentare o pregiudicare l'esercizio di funzioni costituzionalmente rilevanti.

## 1.3 Reati presupposto

L'eventuale responsabilità dell'ente è limitata esclusivamente ad una serie di reati, definiti reati presupposto, tassativamente ed espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001 e successive modifiche.

Nel corso degli anni, al fine di adeguarsi agli obblighi internazionali ed ai vincoli previsti da leggi speciali, l'elenco è stato di volta in volta integrato e, non potendosi considerare un elenco definitivo, è soggetto ad un continuo aggiornamento ed a una costante evoluzione.

Attualmente i reati nei confronti dei quali si applica la disciplina sono i seguenti:

A - indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o dell'unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato e di un ente pubblico o frode nelle pubbliche forniture: 1) malversazione di erogazioni pubbliche; 2) indebita percezione di erogazioni pubbliche; 3) frode nelle pubbliche forniture; 4) truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee; 5) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; 6) frode informatica; 7) frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo; 8) turbata libertà degli incanti; 9) turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;

B - delitti informatici e trattamento illecito di dati: 1) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; 2) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici; 3) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; 4) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; 5) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; 6) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; 7) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; 8) danneggiamento di sistemi informatici o telematici; 9) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità; 10) frode informatica; 11) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica; 12) violazione delle norme in materia di Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica;

C - delitti di criminalità organizzata: 1) associazione di tipo mafioso anche straniera; 2) associazione per delinquere; 3) scambio elettorale politico-mafioso; 4) sequestro di persona a scopo di estorsione; 5) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; 6) tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; 7) illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

D - peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio: 1) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione; 2) peculato; 3) peculato mediante profitto dell'errore altrui; 4) corruzione per l'esercizio della funzione; 5) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; 6) corruzione in atti giudiziari; 7) induzione indebita a dare o promettere utilità; 8) istigazione alla corruzione; 9) traffico di influenze illecite; 10) concussione; 11) peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o

degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;

E - falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento: 1) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate; 2) alterazione di monete; 3) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate; 4) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede; 5) falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati; 6) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo; 7) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata; 8) uso di valori di bollo contraffatti o alterati; 9) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni; 10) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi; 11) indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti; 12) trasferimento fraudolento di valori;

F - delitti contro l'industria e il commercio: 1) turbata libertà dell'industria o del commercio; 2) illecita concorrenza con minaccia o violenza; 3) frodi contro le industrie nazionali; 4) frode nell'esercizio del commercio; 5) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; 6) vendita di prodotti industriali con segni mendaci; 7) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale; 8) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;

G - reati societari: 1) false comunicazioni sociali; 2) false comunicazioni sociali delle società quotate; 3) impedito controllo; 4) indebita restituzione dei conferimenti; 5) illegale ripartizione degli utili e delle riserve; 6) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante; 7) operazioni in pregiudizio dei creditori; 8) omessa comunicazione del conflitto d'interessi; 9) formazione fittizia del capitale; 10) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori; 11) corruzione tra privati; 12) istigazione alla corruzione tra privati; 13) illecita influenza sull'assemblea; 14) aggio; 15) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; 16) false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare;

H - reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali: 1) associazioni sovversive; 2) associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico; 3) assistenza agli associati; 4) arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale; 5) organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo; 6) addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale; 7) finanziamento di condotte con finalità di terrorismo; 8) sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro; 9) attentato per finalità terroristiche o di eversione; 10) atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi; 11) atti di terrorismo nucleare; 12) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione; 13) sequestro di persona a scopo di coazione; 14) istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo; 15) cospirazione politica mediante accordo; 16) cospirazione politica mediante associazione; 17) banda armata: formazione e partecipazione; 18) assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata; 19)

impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo; 20) danneggiamento delle installazioni a terra; 21) sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale; 22) repressione del finanziamento del terrorismo; 23) Detenzione di materiale con finalità di terrorismo; 24) Fabbricazione o detenzione di materiali esplosivi;

I - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

J - delitti contro la personalità individuale: 1) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; 2) prostituzione minorile; 3) pornografia minorile; 4) detenzione o accesso a materiale pornografico; 5) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; 6) tratta di persone; 7) acquisto e alienazione di schiavi; 8) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; 9) adescamento di minorenni; 10) tortura; 11) istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura;

K - reati di abuso di mercato: 1) reati di abuso di mercato; 2) manipolazione del mercato; 3) abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate; 4) sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento; 5) responsabilità dell'ente; 6) divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; 7) divieto di manipolazione del mercato;

L - reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro: 1) omicidio colposo; 2) lesioni personali colpose; 3) sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente;

M - ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: 1) ricettazione; 2) riciclaggio; 3) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; 4) autoriciclaggio;

N - delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti: 1) indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti; 2) detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti; 3) frode informatica; 4) altre fattispecie;

O - delitti in materia di violazione del diritto d'autore: 1) messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa; 2) reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione; 3) abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; 4) riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati; 5) abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente

fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; 6) mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione; 7) Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale;

P - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

Q - reati ambientali: 1) inquinamento ambientale; 2) disastro ambientale; 3) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; 4) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; 5) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; 6) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto; 7) sanzioni penali; 8) attività di gestione di rifiuti non autorizzata; 9) bonifica dei siti; 10) violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; 11) traffico illecito di rifiuti; 12) sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti; 13) commercio internazionale della specie animali e vegetali in via d'estinzione; 14) cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive; 15) inquinamento doloso;

R - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: 1) disposizioni contro le immigrazioni clandestine; 2) lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato;

S - razzismo e xenofobia: 1) propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa;

T - frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati: 1) frode in competizioni sportive; 2) Esercizio abusivo di attività giuoco o di scommessa;

U - reati tributari: 1) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti; 2) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; 3) dichiarazione infedele; 4) omesse dichiarazioni; 5) emissione di fatture o altri documenti per esenzioni inesistenti; 6) occultamento o distruzione di documenti contabili; 7) indebita compensazione; 8) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;

V - contrabbando: 1) contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali; 2) contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine; 3) contrabbando nel movimento marittimo delle merci; 4) contrabbando nel movimento delle merci per via aerea; 5) contrabbando nelle zone extra-doganali; 6) contrabbando per indebito uso di merci importate

con agevolazioni doganali; 7) contrabbando nei depositi doganali; 8) contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione; 9) contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti; 10) contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea; 11) contrabbando di tabacchi lavorati esteri; 12) altri casi di contrabbando; 13) circostanze aggravanti del contrabbando;

W - delitti contro il patrimonio culturale: 1) furto di beni culturali; 2) appropriazione indebita di beni culturali; 3) ricettazione di beni culturali; 4) falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali; 5) violazioni in materia di alienazione di beni culturali; 6) importazione illecita di beni culturali; 7) uscita o esportazione illecite di beni culturali; 8) contraffazione di opere d'arte;

X - riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;

Y - responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato: 1) adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari; 2) commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate; 3) commercio di sostanze alimentari nocive; 4) frode nell'esercizio del commercio; 5) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; 6) vendita di prodotti industriali con segni mendaci; 7) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;

Z - reati transnazionali: 1) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; 2) favoreggiamento personale; 3) associazione per delinquere; 4) associazioni di tipo mafioso anche straniere; 5) disposizioni contro le immigrazioni clandestine; 6) associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope; 7) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

#### 1.4 Delitti tentati

L'art. 26 del d.lgs. 231/2001 prevede l'ipotesi di commissione dei reati nella forma del tentativo. Nel caso in cui il reato non venga consumato, l'ente potrà essere chiamato a rispondere della sanzione pecuniaria e/o interdittiva prevista per lo stesso, diminuito da un terzo fino alla metà. Nel caso in cui l'ente riesca ad impedire il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento non sarà soggetto a sanzioni.

#### 1.5 Esimente-esonero della responsabilità

La responsabilità dell'ente per la commissione dei reati presupposto può essere esclusa nel caso in cui non sussistano legami qualificati tra la società e il reo e quando l'ente si sia attivato alla predisposizione di misure previste dal decreto stesso.

Infatti, l'ente risponde solo nel caso in cui i reati siano stati commessi dai soggetti legati all'azienda da un rapporto qualificato, quali persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e/o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e dalle persone a loro sottoposte.

Se il reato è commesso da individui che esulano da tali qualifiche, l'ente non è responsabile.

Non è però sufficiente che i soggetti qualificati di cui sopra commettano un delitto od una contravvenzione: la società sarà imputabile solamente se tali figure agiscono nell'interesse o a vantaggio dell'ente, indipendentemente dall'effettivo conseguimento.

Il vantaggio sussiste quando ha tratto o doveva trarne un beneficio economico o di altra natura dalla commissione del reato.

L'interesse riguarda la finalità dell'attività delittuosa, che deve perseguire un'esigenza diretta dell'Ente e non della persona fisica che lo commette, mentre il vantaggio è il successivo ritorno economico o beneficio che la Società riceve in seguito alla realizzazione del reato nel suo interesse.

Per escludere la responsabilità dell'ente, nel caso di commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali o sottoposti, il Consiglio di Amministrazione dell'ente deve adottare ed efficacemente attuare un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato. Il Modello opera, infatti, da esimente ed il compito di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza spetta ad un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, denominato Organismo di Vigilanza (OdV).

L'esonero della responsabilità dell'ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione, da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutti i protocolli ed i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati che la Società intende scongiurare.

Perciò, nel caso in cui non sia previsto il Modello o non vi sia o sia insufficiente la sorveglianza da parte dell'OdV o se i rei non hanno eluso fraudolentemente il modello, la società risponderà degli illeciti.

Fabert predispone misure preventive ed adotta il MOGC per vedersi escludere la responsabilità nel caso dei reati previsti dal Decreto.

## 1.6 Linee guida di Confindustria

A seguito del decreto legislativo 231 che ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato, Confindustria si propose, mediante la costituzione di Linee Guida, di offrire alle imprese che avevano scelto di adottare un modello di organizzazione e gestione una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal decreto.

Tuttavia, Confindustria è conscia di non poter fornire indicazioni puntuali e specifiche in tema di organizzazione e di funzionamento, data la varietà di dimensioni, funzioni, mercato ed economiche degli enti adottanti il modello.

Le Linee Guida, approvate dal Ministro della Giustizia e in continuo aggiornamento, mirano pertanto a indirizzare le imprese nella stesura di tali modelli, non essendo possibile costituire casistiche applicabili alle singole realtà operative.

In sostegno delle Linee Guida di Confindustria possono certamente integrare e specificare i vari codici di comportamento previsti dalle varie associazioni rappresentative degli enti e categorie

di settore, che certamente contengono indicazioni più mirate e precise rispetto alle aree di rischio e ai protocolli organizzativi da adottare.

I punti chiave delle Linee Guida previsti dal Modello di Confindustria possono essere riassunti nell'identificazione delle aree di rischio volta ad evidenziare dove e secondo quali attività e modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto 231 e nella predisposizione di un sistema di controllo che mira all'adozione di protocolli idonei a prevenire il rischio di proliferazione di reati.

A supporto di ciò, soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate - su indicazione del vertice apicale - dal management e dai consulenti, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato da Confindustria per garantire l'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo consistono nella previsione di principi etici e di regole di comportamento in un Codice Etico, nella presenza di un sistema organizzativo chiaro e preciso, con procedure manuali e/o informative di controllo, nella attribuzione dei poteri di firma e poteri autorizzativi riguardanti responsabilità organizzative, gestionali e di previsione di limiti di spesa e nella comunicazione delle informazioni e del coinvolgimento e della previsione della formazione del personale.

Completano il quadro l'individuazione di un Organismo di Vigilanza autonomo, indipendente, professionale e con continuità di azione, le separazioni delle funzioni e della predisposizione di un sistema sanzionatorio.

Fabert S.r.l. si attiene alle indicazioni dettate da Confindustria, conformandole alla propria realtà, dimensione e settore commerciale, al fine di predisporre un Modello 231 più completo ed adeguato possibile.

## Il Modello

### 2.1 Perché adottarlo

L'adozione del Modello 231 consente di escludere la responsabilità amministrativa in capo all'Ente nel caso in cui vengano commessi i reati previsti nel decreto del 2001, con conseguente accertamento della responsabilità penale esclusivamente in capo al soggetto autore dell'illecito. Tramite il Modello di organizzazione, gestione e controllo, la società crea un sistema di norme interne organizzative e di condotta e di procedimenti controllati volti a prevenire la commissione di illeciti.

Se tale Modello risulterà essere realmente ed efficacemente attuato, la Società potrà essere esente da responsabilità amministrativa.

Inoltre, oltre a fungere da esimente, l'adozione del Modello, permette un grosso miglioramento dell'immagine pubblica, attraendo altre società a concludere affari con la società provvista di Modello, anche grazie ad un punteggio superiore del ranking di legalità, se richiesta l'attribuzione.

Da sempre Fabert mira a mantenere la più alta reputazione, svolgendo sempre la propria attività secondo i principi morali ed etici.

## 2.2 Realizzazione

La costituzione di un efficiente ed esaustivo modello organizzativo presuppone la procedimentalizzazione di quelle attività che, svolte quotidianamente o straordinariamente durante la vita delle società, potrebbero comportare dei rischi di reato.

Il processo di definizione del Modello si articola nelle fasi di analisi del contesto aziendale, di individuazione delle aree a “rischio reato”, di rilevazione e di aggiornamento del sistema di controllo.

La prima fase consiste nell’esaminare preventivamente i rischi potenziali nella realtà aziendale, individuando quali possono essere le aree o settori di attività interessati e le modalità con le quali si potrebbero in astratto verificare situazioni pregiudizievoli.

Ciò avviene attraverso l’analisi dei documenti societari, dai colloqui svolti con il personale e dalle interviste avute con i responsabili informati della struttura e delle attività svolte, nonché dalla disamina dei processi aziendali nei quali le attività sono articolate.

La fase dell’individuazione delle aree più soggette alla commissione di reati permette di identificare le aree di attività “sensibili”, cioè quelle aree dove ipoteticamente possono crearsi occasioni per la realizzazione degli illeciti previsti dal Decreto e di identificare altresì processi “strumentali”, ossia quei processi aziendali più inclini alle fattispecie delittuose.

La rilevazione del sistema di controllo è la fase della realizzazione vera e propria del modello, sviluppata grazie ai dati ottenuti nei momenti precedenti, mentre il successivo e periodico aggiornamento dello stesso, è la naturale conseguenza.

Spetta all’Organismo di Vigilanza verificare il rispetto e l’adeguatezza del Modello ed informare il Consiglio di Amministrazione il quale, se ritenuto opportuno, integrerà o modificherà il modello sulla base delle informazioni ricevute.

Occorre comunque tenere presente che i reati possono essere commessi anche una volta implementato il modello.

Per prevenire accuratamente i reati dolosi, non basterà prevenire solamente la condotta, dovendo considerare anche l’evento, introducendo perciò misure atte non solo a scoraggiare la commissione del reato ma anche le possibili conseguenze: il reo potrà attuare il proprio proposito criminoso solamente aggirando fraudolentemente le indicazioni aziendali.

Per quanto riguarda i reati colposi, deve essere prevista la condotta, non anche l’evento.

Logicamente, il livello di prevenzione deve essere proporzionato alla natura, alle dimensioni dell’ente e al dettato normativo.

La Società è impegnata a garantire la realizzazione di un Modello improntato su misure atte a scongiurare ed a reprimere la realizzazione degli illeciti e i possibili effetti derivati, non interessandosi solamente all’esclusione della responsabilità ma altresì alla desistenza di chi fosse spinto dall’idea di compiere un illecito.

### 2.3 Adozione, modifiche ed integrazione

La competenza riguardante l'adozione, la modifica e l'integrazione del Modello spetta al Consiglio di Amministrazione.

Suggerimenti, integrazioni e ipotesi di modifica possono essere proposte anche dall'Organismo di Vigilanza, per una stretta ed efficace collaborazione tra gli organi interessati nel procedimento di organizzazione, di gestione e di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione, tramite la presenza di figure aziendali competenti, può avvalersi del supporto e della collaborazione dei responsabili delle aree interessate dall'aggiornamento.

Le modifiche avvengono sia a seguito di nuove normative concernenti la responsabilità amministrativa degli enti che per apportare migliorie al sistema di prevenzione delle fattispecie criminose.

Le modifiche o le integrazioni dovranno essere comunicate repentinamente all'Organo di Vigilanza.

L'Organo Dirigente deve tempestivamente provvedere alla modifica nei casi di violazione ed elusione delle prescrizioni del modello a seguito dell'inefficacia delle misure volte a prevenire i reati, nei casi di riassetto societario, di modifiche normative e in qualsiasi altro caso lo ritenga opportuno ai fini di sollevare l'ente da responsabilità.

### 2.4 Finalità

Scopo del Modello è creare un sistema ben strutturato e gestito di regole, prescrizioni e strumenti atti a garantire che l'attività della Società sia svolta nel pieno rispetto delle indicazioni previste dal Decreto.

Particolare attenzione deve essere data a quelle aree al cui interno si ritiene più alta la possibilità che i reati siano commessi e alla loro conseguente proceduralizzazione.

L'ente deve essere sensibile all'esigenza di assicurare il più completo livello di correttezza e integrità nella conduzione degli affari e delle proprie attività, predisponendo un modello che possa essere sia un valido strumento di sensibilizzazione delle persone che operano per conto dell'Ente sia un mezzo di prevenzione dei reati previsti dal Decreto.

Secondo tale previsione, Fabert S.r.l., è consapevole che alcune delle sue attività sono esposte al rischio di alcuni reati che possono determinare la responsabilità amministrativa ed intende adottare tutti gli strumenti e le misure necessarie a prevenire tali reati.

La Società intende infatti ribadire che, indipendentemente dalla finalità, qualsiasi comportamento illecito è fortemente condannato dalla stessa, perché contrario, oltre che alla Legge e al Codice Etico, anche ai principi a cui è ispirata l'attività imprenditoriale di Fabert S.r.l..

Fabert mira, inoltre, a predisporre un sistema di prevenzione, monitoraggio e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale e a migliorare il sistema di Corporate Governance.

Con la costante prevenzione e il continuo aggiornamento, vengono inoltre introdotti nella gestione della Società ulteriori principi e regole di comportamento volti a promuovere e valorizzare una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari.

Ulteriore finalità del Modello è creare cognizione attorno alle condotte tenute, perché i soggetti che operano in nome e per conto di Fabert, in particolare quelli impegnati nelle "aree di attività a rischio", devono essere consapevoli che in caso di violazione delle disposizioni previste dal Decreto, non risponderanno penalmente solo loro, ma risponderà anche Fabert sul piano amministrativo, con conseguente applicazione di apposite sanzioni disciplinari tra cui la risoluzione del rapporto contrattuale.

## 2.5 Destinatari

L'art. 1 del Decreto individua l'ambito soggettivo di applicabilità della normativa, prevedendo come destinatari della disciplina gli "enti forniti di personalità giuridica" e le "società e associazioni anche prive di personalità giuridica".

Non sono invece ricompresi espressamente lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Come già brevemente esposto, i diretti interessati sono i soggetti apicali e coloro che sono coinvolti nei processi sensibili quali gli amministratori, i dirigenti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, rappresentanza, l'Organismo di Vigilanza, i dipendenti dell'ente sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti menzionati precedentemente, dei fornitori, degli appaltatori, dei consulenti e dei collaboratori che operano in settori delicati.

Nel caso di collaboratori esterni intesi sia come persone fisiche sia come persone giuridiche che prestano i loro servizi in favore della Fabert, il rispetto del Modello Organizzativo va garantito mediante l'apposizione di clausole contrattuali che obbligano l'altra parte ad attenersi alle disposizioni contenute nel Modello che chiaramente possano dirsi applicabili in relazione alla natura del negozio stipulato.

## 2.6 Contestazione illecito

Nel caso in cui l'Ente sia oggetto di contestazione di un illecito ex D.Lgs. n. 231/01 e veda indagato anche il proprio legale rappresentante per il reato presupposto, è previsto che si proceda con la nomina di un difensore di fiducia da parte di un soggetto a ciò specificatamente delegato, che tuteli gli interessi aziendali nel corso del giudizio penale (sul punto, si veda la copiosa giurisprudenza, ex multis: Cass. Pen. 25.7.23, n. 32110; Cass Pen., 22.9.22, n. 35387). Tale necessità deriva da quanto previsto dall'art. 39 D.Lgs. n. 231/01, a norma del quale "L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo", articolo funzionale ad assicurare la piena garanzia del diritto di difesa al soggetto collettivo, derivante dall'intrinseco conflitto di interessi che potrebbe sussistere tra la difesa della persona fisica e quella della persona giuridica. Il principio è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con

sentenza n. 33041 del 2015, le quali hanno espresso un generale e assoluto divieto di rappresentanza (da parte del legale rappresentante indagato), giustificato dal sospetto che l'atto di nomina del difensore di fiducia da parte del soggetto indagato potesse essere "produttivo di effetti potenzialmente dannosi sul piano delle scelte strategiche della difesa dell'ente che potrebbero trovarsi in rotta di collisione con divergenti strategie della difesa del legale rappresentante indagato".

## 2.7 Codice Etico

L'operato di Fabert. è da sempre improntato all'osservanza delle leggi e dei vari regolamenti vigenti, al fine di perseguire i propri obiettivi nella legalità e nel rispetto altrui.

A tal fine, la Società non promuove solamente i precetti normativi ma ha fatto propri altresì i principi etici, contenuti nel Codice Etico e di Comportamento, consistenti in principi di condotta di alto valore morale e sociale.

Gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori dell'Ente, nel perseguimento degli obiettivi societari, devono infatti scrupolosamente attenersi a codesti valori.

Il Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione, per mezzo delle norme etico-pratiche e i corrispondenti principi generali di ordine comportamentale, chiarisce quali requisiti comportamentali si devono seguire per assicurare non solo la conformità con le leggi applicabili negli ambiti in cui l'ente opera, ma anche il rispetto dei requisiti di condotta etica in relazione ai reati presupposto.

Il Codice Etico differisce dal modello 231 in quanto il primo è uno strumento autonomo e generale, contenente i principi che l'ente riconosce come propri e fondamentali per un corretto svolgimento del proprio lavoro, spesso presenti anche sui codici deontologici, mentre il Modello 231 è atto a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che, se commessi a vantaggio dell'ente, comporterebbero una responsabilità amministrativa a suo carico.

Tuttavia, il Codice Etico va considerato quale testo essenziale del Modello, poiché le disposizioni contenute nel secondo presuppongono il rispetto di quanto previsto nel primo, costituendo insieme un corpo normativo sistematico volto a diffondere l'etica professionale e la trasparenza aziendale.

Perciò il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

## L'Organismo di Vigilanza

### 3.1 Identificazione

Il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è affidato ad un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, denominato Organismo di Vigilanza (abbreviato "OdV").

L'istituzione di tale organo ed il relativo corretto svolgimento dei compiti assegnatogli, sono presupposti necessari per poter esonerare l'ente dalla responsabilità.

Peraltro, l'attività del OdV deve essere effettiva e non solamente un adempimento formale, assolvendo i compiti assegnati dalla legge, della giurisprudenza e dal CdA.

Tale organismo può essere composto sia da soggetti interni che da soggetti esterni alla compagine societaria purché dotati dei requisiti richiesti.

La legge non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

Come ogni elemento del modello 231, anche le dimensioni dell'Organismo variano a seconda del tipo di attività da svolgere, delle dimensioni dell'Ente e dalla sua complessità organizzativa.

La legge, non dettando indicazioni vincolanti precise, permette infatti di avere un Organismo caratterizzato sia da una composizione monosoggettiva che plurisoggettiva.

Nelle piccole imprese, non occorre affidare tali compiti a vari soggetti, bastandone solamente uno qualificato.

Nelle imprese di dimensioni medio-grandi invece risulta preferibile una composizione di tipo collegiale; in tale casistica, il collegio è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. I membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che (sentito il parere del Revisore (Collegio Sindacale, se presente) elegge il Presidente e ne stabilisce il compenso annuale.

Se l'ente è provvisto di un Revisore (Collegio Sindacale) o di un analogo organo, lo stesso può essere dotato delle funzioni proprie di un Organismo di Vigilanza.

L'OdV di Fabert S.r.l. è composto dall'avv. Marco Sormani, dal sig. Gabriele Zoia e dal dott. Stefano Marco Mainini, nominati dal Consiglio di Amministrazione sempre in data 11.04.2025. Per assicurare un efficiente controllo, occorre garantire una chiara ed organica attribuzione dei poteri e delle mansioni all'interno della Società, servendosi possibilmente di un organigramma chiaro, definito e coerente con l'attività svolta, con un sistema di deleghe e di cooperazione idoneo a rappresentare al meglio la Società.

L'Organismo, al fine di esercitare le funzioni ad esso attribuite, si caratterizza per i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

Deve infatti essere autonomo, potendo decidere e agire senza alcuna ingerenza con il riconoscimento di mezzi e di poteri propri ed indipendente, in relazione sia all'organo deliberativo, così da non compromettere l'obiettività di giudizio, che sul piano finanziario, così da non far limitare dall'influenza di terzi il proprio operato professionale, grazie alle competenze qualificate in ambito tecnico-professionale adeguate alla attività da svolgere.

L'Organismo deve poi possedere un bagaglio di esperienze e di tecniche specializzate e funzionali.

L'autonomia consiste anche nel potere di auto-regolazione che gli permette di convocare e di svolgere in totale autonomia le proprie riunioni e deliberazioni e, come detto, di avere una autonomia di tipo economico, essendo dotato di un proprio budget.

La continuità di azione consente invece di avere una efficace attuazione del Modello, grazie all'unità di intenti e di azioni, che perdurano nel tempo.

Deve infatti essere posto nelle condizioni di operare costantemente, rappresentando un riferimento sempre presente per tutto il personale dell'Azienda.

### 3.2 Poteri e funzioni

All'Organismo di Vigilanza spettano i compiti utili ad ottenere un corretto funzionamento del Modello, quali l'analisi della funzionalità dello stesso e la relativa adeguatezza delle previsioni con l'effettivo rispetto.

L'Organismo deve poi verificare l'efficacia del modello e la sua reale capacità a prevenire e scoraggiare la commissione dei Reati Presupposto, controllare l'osservanza del Modello, analizzando i requisiti di solidità e di funzionamento dello stesso, e vigilare sull'effettivo rispetto ed applicazione, in relazione alle diverse e specifiche tipologie di reati.

Per fare sì che la vigilanza e le verifiche siano efficaci, l'Organismo di Fabert aggiorna ed adatta il Modello ai mutamenti interni all'Ente, alle modifiche normative e ai cambiamenti necessari a seguito delle anomalie o violazioni delle prescrizioni del Modello stesso.

L'aggiornamento è di tipo dinamico, in quanto deve fornire costantemente correzioni ed adeguamenti, con periodiche verifiche in merito al corretto recepimento delle variazioni e delle aggiunte.

Ulteriore compito consiste nel monitorare la formazione dei soggetti interessati dal Decreto Legislativo ed il corretto scambio e recepimento delle informazioni relative delle direttive prese. Tali funzioni avvengono attraverso una conoscenza approfondita da parte dell'Organismo del Modello 231 e della realtà societaria a cui si plasma, caratterizzata dalla diffusione della conoscenza del Modello, da costanti verifiche in caso di segnalazioni e da avvertimenti inoltrati alle strutture competenti.

Avendo inoltre accesso libero e senza confinamenti a tutte le informazioni e a tutte le funzioni della Società, senza il bisogno di una preventiva autorizzazione e avendo il potere decisionale di avvalersi della collaborazione di particolari professionalità reperite all'esterno dell'Organismo, l'OdV di Fabert possiede perciò competenze per tutelare al meglio la Società dai delitti commessi dai singoli a danno diretto o indiretto della stessa.

### 3.3 Nomina, revoca e sostituzione

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di integrità, onorabilità, rispettabilità e professionalità, oltre all'assenza delle seguenti cause di incompatibilità con la nomina stessa.

Sussiste l'incompatibilità quando il soggetto tiene una relazione di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con un membro del Consiglio di Amministrazione, con un altro soggetto apicale, con un sindaco della Società o con un revisore con incarichi relativi alla stessa società ovvero se tiene rapporti di debito o credito o di garanzia con un amministratore della società o con un coniuge di questi.

Il componente non può nemmeno essere titolare o avere partecipazioni azionarie, dirette o indirette, di un'entità tale da poter esercitare un'importante influenza sulla società.

Per soddisfare i requisiti di integrità e onorabilità, il membro dell'OdV non deve trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile, non

deve essere sottoposto a misure preventive ai sensi della legge 1423/1956, 575/1965, 55/1990 e successive modifiche e integrazioni, non deve essere stato condannato con sentenza irrevocabile né recluso per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, l'economia pubblica, l'ambiente o per reati tributari, per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto n. 267/1942, per qualsiasi delitto non colposo con pena non inferiore a due anni, anche se la sentenza è revocabile, e per le condanne con sentenza irrevocabile o non definitiva, anche se la pena è sospesa, per uno degli illeciti previsto dal Decreto, fatti sempre salvi gli effetti della riabilitazione.

La nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza avviene per mano del Consiglio di Amministrazione con decisione presa a maggioranza dei suoi componenti.

La nomina si perfeziona con la dichiarazione di accettazione da parte del membro resa nel verbale di insediamento o con la sottoscrizione della delibera del CdA avente ad oggetto la nomina dei nuovi componenti dell'OdV.

Entro 30 giorni dalla nomina, il membro con una dichiarazione scritta, comunicherà la presenza o meno di qualsiasi impedimento alla nomina avvenuta.

L'infedele dichiarazione da parte del componente dell'OdV ne comporta l'immediata decadenza, con possibilità per la società di avanzare richiesta danni.

Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina del componente dell'OdV in sostituzione del componente precedentemente nominato.

Il Consiglio valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo in termini di struttura organizzativa.

Se nel corso dell'incarico viene a mancare un componente dell'OdV, il CdA provvederà alla nomina del sostituto.

L'incarico dell'organismo ha durata triennale e i componenti possono essere rieletti.

Il componente dell'OdV potrà altresì dimettersi dalla carica e, d'altra parte, essere rieletto alla scadenza del mandato.

I componenti cessano il proprio ruolo per scadenza, rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

La revoca di componente avviene soltanto per giusta causa mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione presa a maggioranza, a cui segue una dichiarazione di decadenza dell'interessato dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza.

Il membro dell'OdV decade quando sopraggiunge una delle condizioni che non consentono il proseguimento dell'incarico.

Il componente dell'Organismo può altresì essere sospeso e ciò avviene quando si accerta che lo stesso fa parte anche di un altro OdV in seno a società alle quali sono applicati, anche se con provvedimenti non definitivi, le sanzioni per gli illeciti amministrativi di cui all'art. 9 del Decreto 231, oppure se è stato condannato con sentenza anche non definitiva a seguito della commissione di uno dei Reati Presupposto o nel caso di applicazione di misure cautelari personali.

La sospensione del componente diventa una delle tematiche da trattare nella prima assemblea del CdA successiva al verificarsi della causa.

Se la sospensione riguarda il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, l'incarico viene assunto dal componente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal componente più anziano di età.

Nel caso di temporaneo impedimento a svolgere le proprie funzioni o di svolgerle nel modo corretto, il componente è tenuto a dichiarare l'impedimento, la causa da cui il medesimo deriva e la conseguente necessità di astenersi dal partecipare alle sedute, sino a che il predetto impedimento venga meno.

Se l'impedimento si protrae per più di sei mesi, tempo prorogabile di altri sei mesi e solo per due volte, il CdA può revocare il componente e sostituirlo.

L'Organismo di Vigilanza di Fabert S.r.l. aderisce alle varie prescrizioni indicate precedentemente al fine di avere un esaustivo e solido assetto organizzativo e strategico.

### 3.4 Obbligo informativo e segnalazioni

Al fine di agevolare l'attività di controllo e vigilanza dell'Organismo di Vigilanza, deve essere presente un corretto e costante flusso informativo sia in entrata che in uscita.

L'adempimento degli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza non è previsto solo dal d.lgs. n. 231/2001 ma rientra nel più generico dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Mediante le segnalazioni da parte di soggetti interni alla società o anche a terzi, si comunicano all'Organismo i fatti che potrebbero comportare una responsabilità per la Fabert. S.r.l. ai sensi del Decreto.

Le informazioni mirano a migliorare e ottimizzare le attività grazie alla pianificazione dei controlli, non insorgendo comunque un obbligo di agire ma solo una discrezionalità.

Le comunicazioni possono sia riguardare le violazioni del Modello che semplicemente gli obblighi specifici previsti dalla società.

Le informazioni fornite all'OdV dall'Ente, che devono essere basate su fatti precisi e concordanti, afferiscono ai soggetti apicali, alle persone che rivestono le funzioni di amministrazione, direzione, controllo e rappresentanza dell'Ente o di una sua unità autonoma e ai soggetti a loro sottoposti.

Le segnalazioni possono avere sia carattere generale che speciale e devono essere tempestivamente e obbligatoriamente trasmesse: tra queste i provvedimenti e le notizie che provengono dall'Autorità Giudiziaria se coinvolta la Fabert S.r.l., le comunicazioni del Revisore in merito al sistema di controllo e alle osservazioni di bilancio, le copie dei verbali assembleari del Consiglio di Amministrazione, quelle del Revisore, i rapporti scritti degli organi se emergono punti di criticità in merito al rispetto del Modello, le commissioni di inchiesta, i provvedimenti disciplinari riguardanti la violazione del Modello, le comunicazioni interne dove emerge la responsabilità dell'Ente, gli aggiornamenti ed i cambiamenti dell'assetto delle strategie

organizzative, le operazioni significative ed i mutamenti che avvengono nelle aree di rischio reato o potenzialmente a rischio.

Delle medesime si deve informare anche il Revisore.

Costituiscono altresì oggetto del flusso diretto all'Organismo le richieste di chiarimento per una corretta interpretazione e applicazione del Modello e del Codice Etico, le domande inerenti ai meccanismi di prevenzione, le informazioni relative a specifiche attività sensibili che devono essere obbligatoriamente fornite con periodicità, quelle gestite con iter procedurali differenti e complementari da quelli previsti dalla prassi aziendale o dal Modello e quelli dei responsabili di processi ove sussistono operazioni sensibili eccezionali e di urgenza.

La pratica di notiziare le violazioni di leggi, regolamenti o semplicemente situazioni di pericolo viene definita "whistleblowing".

Il decreto prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo impongano l'istituzione di canali che consentano ai dipendenti, ai consulenti, ai collaboratori e a qualsiasi altro soggetto che entri in contatto con la Società, di denunciare le irregolarità di cui siano eventualmente venuti a conoscenza nell'esercizio della funzione svolta.

La Società, al fine di attuare una corretta e precisa linea comunicativa predispone specifici canali comunicativi al fine di garantire la riservatezza e la privacy e di facilitare e semplificare il flusso delle segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza.

In merito alle segnalazioni del modello 231, Fabert, a differenza delle procedure previste nella certificazione SA8000 che prevede una cassetta delle segnalazioni fisica per il loro inserimento, dispone che le stesse siano comunicate al soggetto preposto tramite Portale, disponibile sul sito internet della Società nella sezione "whistleblowing", all'interno della quale viene fornita l'informativa e vengono indicate le modalità di inoltro della segnalazione, oppure vengono comunicate previo incontro fisico o videoconferenza, per poi essere inserite dal gestore sul portale.

Il portale garantisce la riservatezza dei dati personali trattati nel processo di segnalazione.

Nei casi in cui la segnalazione sia presentata con modalità diverse e ad un soggetto diverso da quello individuato dalla Società, e la stessa venga identificata quale segnalazione whistleblowing, deve essere trasmessa al gestore delle segnalazioni.

Nel caso di segnalazioni esterne, ossia quando il canale di segnalazione non è attivo o quando la persona segnalante ha già fatto una segnalazione ma la stessa non ha avuto seguito o quando teme che questa possa causare ripercussioni o costituire un pericolo, è previsto un canale di segnalazione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Preme evidenziare come riservatezza non significhi anonimato; deve infatti essere sempre possibile poter riconoscere l'autore della segnalazione e, nel caso di previsione di canali che prevedono anche la forma anonima, al fine di rendere meno complessa la verifica sulla veridicità della denuncia, si deve prevedere un sistema per far sì che i fatti e le situazioni segnalate siano facilmente verificabili nella loro fondatezza.

In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, Fabert applica agli stessi le misure indicate nel sistema sanzionatorio e disciplinare e quelle previste a norma di legge.

La riservatezza viene meno nel caso di calunnia e diffamazione a carico di chi segnala, nel caso di responsabilità civile extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile, nel caso di indagine o procedimento dell'autorità giudiziaria e quando l'identificazione del reo con la relativa comunicazione dei dati identificativi è stabilita dalla legge.

Fabert S.r.l. impone il divieto di ritorsione e di atti discriminatori nei confronti di chi segnala, direttamente o indirettamente, e qualsiasi atto o misura volta a isolare il denunciante è da considerarsi nulla.

Per atti discriminatori si intendono i licenziamenti, i demansionamenti, l'irrogazione di sanzioni disciplinari, i trasferimenti e qualsiasi altra pratica che contenga elementi di discriminazione e/o di mobbing.

L'applicazione di tali comportamenti nefasti nei riguardi di chi effettua segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro, sia dallo stesso segnalante che dal Revisore (organizzazione sindacale) di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza è a sua volta responsabile nei confronti degli altri organi societari e, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, dovendo comunicare all'inizio di ogni esercizio quale attività intende svolgere al fine di eseguire i compiti che gli sono stati assegnati, dovendo notiziare dei progressi di un determinato programma con le correlate modifiche eseguite, dovendo riferire delle eventuali problematiche e dovendo relazionare con cadenza semestrale sull'attuazione delle misure adottate al fine di un corretto funzionamento del Modello.

L'OdV è tenuto parimenti a informare il Revisore in merito alle proprie attività e in base allo spirito di collaborazione e coesione tra gli organi societari, seppur dotati di autonomia, può richiedere di essere convocato dagli altri organi per poter affrontare specifiche situazioni, verbalizzando poi l'incontro.

Nel caso di violazione del modello da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, verrà informato il Revisore.

Si rinvia all'informativa riguardante le segnalazioni presenti sul sito della società nella voce "segnalazione e reclami".

## Il sistema disciplinare

### 4.1 Principi generali

Condizione necessaria ed essenziale per assicurare l'effettiva applicazione del Modello 231 è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio volto a reprimere e contrastare le violazioni delle norme contenute nel Decreto.

Fabert predispone e divulga pertanto un complesso di prescrizioni dirette agli organi direttivi, ai dipendenti della società e a tutti coloro che intrattengono rapporti contrattuali con la stessa, prevenendo idonee e variegate sanzioni a seconda della specifica condotta e del ruolo dell'autore.

L'entità della violazione viene infatti condizionata dall'intenzionalità dell'azione, dal grado di colpa o dalla presenza di dolo, dalla previsione e dalla prevedibilità dell'evento, dalla

reiterazione, dal comportamento complessivo, dall'entità del danno, dalla rilevanza del danno, dal pregiudizio patrimoniale e dalla posizione ricoperta e dal tipo di collaborazione in atto con Fabert.

L'applicazione del sistema disciplinare prescinde dall'avvio o dall'esito di un possibile procedimento penale a carico del reo, in quanto l'applicazione del Modello deve essere ottemperato indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla conseguente punibilità, contenendo regole vincolanti per i destinatari.

Infatti, il procedimento che porta all'irrogazione delle misure previste dal Modello è molto celere e non prosegue in contemporanea all'eventuale iter sanzionatorio tenuto dalla Giustizia Ordinaria, essendo previsto per scopi differenti.

In caso di violazione delle procedure interne previste dal Modello, ovvero nel caso di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o del Codice di Condotta, i dipendenti saranno passibili di sanzione disciplinare secondo le indicazioni di cui al Codice Disciplinare Aziendale predisposto ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale Tessili e affini – piccola e media industria, al quale ci si riporta per completezza.

#### 4.2 Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti

Il rispetto delle norme del Modello da parte dei lavoratori permette il soddisfacimento degli obblighi di fedeltà, lealtà e correttezza nell'esecuzione del contratto di lavoro, ed è pretesa da Fabert ai sensi dell'art. 2104 del Codice civile.

La violazione del Modello costituisce illeciti disciplinari a cui seguiranno dei provvedimenti.

I provvedimenti disciplinari sono conformi all'art. 7 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) ed alle previsioni contenute nel

Fabert, sempre in conformità con il principio di proporzionalità, per la violazione del Modello da parte del personale dipendente, prevede provvedimenti disciplinari quali il richiamo verbale, il rimprovero scritto, la multa, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione ed il licenziamento. L'ammonizione verbale si applica in caso di lieve inosservanza delle previsioni comportamentali previste dal Modello ovvero dalle norme interne, dovuta da mera negligenza operativa, che comporta dei lievi pregiudizi alla Fabert, mentre l'ammonizione scritta è prevista quando l'inosservanza delle leggi e delle procedure tende a ripetersi, seppur con infrazioni di lieve entità. L'importo della multa è stabilito dal datore di lavoro sulla base dell'elemento soggettivo e della gravità del comportamento addebitato.

Le sospensioni dal lavoro e della retribuzione, invece, sono previste, nel caso di rifiuto ingiustificato di esecuzione di prestazioni lavorative o di commissione di gravi trasgressioni e, nel caso di reiterazione dei sottoscritti comportamenti.

Il provvedimento di licenziamento viene disposto quando il dipendente non fa osservare al personale a lui sottoposto le regole procedurali o di comportamento previste nel Modello o personalmente viola tali precetti operando in modo tale da eludere e rendere inefficaci i controlli, causando un pregiudizio alla Fabert S.r.l. o quando le violazioni sono dolose e creano

un grave pregiudizio alla Società o ai terzi, ledendo il rapporto fiduciario che caratterizza la realtà lavorativa.

Resta inteso che il licenziamento non è mai automatico, dato che la Fabert valuta sempre quegli elementi già visti per l'irrogazione delle sanzioni.

In ogni caso, Fabert, al fine di tutelare gli interessi protetti dal Modello, provvede nei modi e con le misure ritenute più opportune, non sussistendo delle normative di settore vincolanti ma solamente mere indicazioni non vincolanti.

L'azienda non può applicare nei confronti del lavoratore alcun provvedimento disciplinare (ad eccezione di quello del rimprovero verbale) senza avergli preventivamente contestato l'addebito. Per i provvedimenti più gravi del richiamo verbale, la contestazione al lavoratore deve essere in forma scritta e motivata ed entro 5 giorni dal ricevimento della stessa, l'incolpato può presentare le proprie difese sia per iscritto che chiedendo un'audizione con la direzione, anche con l'ausilio della R.S.U. o dei Sindacati a cui aderisce.

Trascorso il termine predetto, in assenza di controdeduzioni e giustificazioni o se non siano state ritenute valide le giustificazioni addotte dal lavoratore, l'azienda sanziona disciplinarmente il lavoratore con motivazione scritta.

Nel caso in cui invece nei cinque giorni lavorativi successivi alle difese non venga emanato alcun provvedimento, le giustificazioni addotte verranno ritenute accolte.

#### 4.3 Misure nei confronti degli amministratori

Nel caso di violazione da parte degli amministratori del Modello 231, l'Organismo di Vigilanza della Fabert S.r.l. provvede ad informare l'intero Consiglio di Amministrazione e il Revisore, affinché venga fissata con celerità una seduta al fine di assumere le iniziative più opportune in coerenza con la gravità della violazione ed in modo conforme alle normative di riferimento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fabert S.r.l. nei casi di maggiore gravità può coinvolgere l'Assemblea dei Soci per le opportune delibere in merito alla strategia da adottare.

#### 4.4 Misure nei confronti del Revisore (o Sindaci)

Come visto, l'Organismo di Vigilanza, oltre ad interloquire costantemente con il Consiglio di Amministrazione, mantiene altresì un canale comunicativo con il Revisore o comunque con l'organo di controllo. Infatti, anche nell'eventualità in cui la violazione sia realizzata da uno dei sindaci, sarà lo stesso l'OdV ad informare il Revisore e il C.d.A., i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti, tra cui la convocazione dell'assemblea dei soci.

Al Consiglio di Amministrazione, al Revisore e all'Organismo di Vigilanza spetta il compito di verificare l'effettiva esecuzione della sanzione applicata.

#### 4.5 Misure nei confronti dei membri dell'OdV

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono anch'essi soggetti all'osservanza del Modello, conformemente all'obbligo di diligenza nell'esecuzione dell'incarico assunto. Qualora la violazione sia ascrivibile a un membro del suddetto organo, gli altri membri informano senza indugio il Consiglio di Amministrazione.

Il C.d.A., in collaborazione con il Revisore, promuove l'istruttoria e le indagini inerenti, adottando, una volta contestata la violazione, le opportune misure.

#### 4.6 Fornitori, clienti e consulenti tecnici

I fornitori, i clienti, i collaboratori esterni, i consulenti tecnici e più in generale i "soggetti terzi" devono adeguarsi alle disposizioni prescritte nel Modello di Organizzazione, gestione e Controllo della Fabert.

Conformarsi al Modello significa ottemperare a quei doveri di diligenza e buona fede nella stipula e nell'esecuzione dei contratti posti in essere con Fabert S.r.l..

Ogni comportamento posto in essere da soggetti terzi contrario alle regole e ai principi della Società evidenziati dal Modello, determina una sanzione, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali.

Nella situazione di violazione delle disposizioni del Modello, L'Organismo di Vigilanza deve informare con relazione scritta il Responsabile dell'Area o dell'Ufficio che gestisce il rapporto contrattuale con il trasgressore e per conoscenza anche all'Amministratore Delegato.

Qualora il contratto sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere trasmessa anche all'attenzione del medesimo organo e del Revisore.

Il Responsabile dell'Area/Ufficio, sulla base delle eventuali determinazioni nel frattempo assunte dall'Amministratore Delegato, dal C.d.A. e dal Revisore), inoltra all'autore della violazione una comunicazione scritta contenente i suoi estremi, la descrizione della condotta constatata, le previsioni del Modello oggetto di violazione e l'indicazione delle specifiche clausole contrattuali di cui si chiede l'applicazione, oltre agli eventuali documenti comprovanti l'infrazione ed una eventuale proposta in merito alla potenziale risoluzione del contratto.

### Formazione e informazione

#### 5.1 Formazione

Fabert S.r.l. si impegna ad organizzare e sviluppare programmi di formazione con lo scopo di promuovere la conoscenza del Modello 231 e del Codice Etico.

Oltre a questi, vengono anche forniti elementi in riferimento al quadro normativo, come il D. Lgs. 231/2001 e Linee Guida di Confindustria, i casi aziendali di applicazione della normativa e le accortezze ed i protocolli introdotti a seguito dell'adozione del Modello stesso.

Le attività formative sono progettate al fine di garantire un costante aggiornamento ed una viva attenzione agli sviluppi del Modello 231 vigente ed alle normative di riferimento, attraverso i più efficaci strumenti e modalità.

La Società diffonde la conoscenza nei contenuti e nelle modalità di applicazione, che sono differenziate a seconda delle funzioni dei destinatari, delle loro qualifiche, del livello di rischio dell'area in cui operano e dei poteri di rappresentanza.

La formazione riguarda tutti i destinatari del Modello, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuire all'attuazione del medesimo.

La formazione spetta all'Ufficio delle Risorse Umane, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza, che predispone un calendario annuale ed il contenuto sintetico del programma.

La scelta di chi tiene e gestisce i corsi e i momenti di sviluppo spetta al C.d.A., mentre l'Organismo di Vigilanza ha il compito di informare l'HR delle modifiche delle normative di riferimento per prevedere incontri integrativi, di rilevare gli errori e di correggere l'esecuzione delle procedure.

La partecipazione alle attività formative non costituisce una facoltà bensì un obbligo e della effettiva partecipazione deve essere tenuta puntuale registrazione attraverso la firma della presenza o dall'indicazione delle generalità se il programma di formazione è on-line.

Il soggetto che non partecipa in mancanza di un giustificato motivo, viene sanzionato ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel Modello.

Inoltre, vengono effettuati controlli a campione e vengono forniti dei test di valutazione per verificare la qualità e l'efficacia della formazione fornita.

## 5.2 Comunicazione al personale interno

Fabert S.r.l. garantisce la corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta a tutte le risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento a seconda del diverso apporto della risorsa nelle aree di attività a rischio.

Per una efficace diffusione, la Società ne promuove la corretta conoscenza e divulgazione tramite la pubblicazione del Modello 231, del Codice Etico e dei relativi allegati sul sito dell'azienda, in modo che possano essere accessibili a tutti.

Tutti i Destinatari precedentemente indicati sono tenuti a prendere visione del Modello e del Codice Etico e a conformarsi al rispetto dei relativi contenuti.

I documenti sono altresì disponibili in formato elettronico presso lo spazio di rete aziendale (intranet) appositamente adibito ed in formato cartaceo presso la bacheca aziendale.

Successivamente all'approvazione del Modello, i dipendenti della Società ed in seguito tutti i nuovi assunti, sono tenuti a sottoscrivere, una dichiarazione di presa visione del Modello stesso e di impegno ad osservarne le prescrizioni.

Fabert organizza inoltre specifici incontri formativi, come già evidenziato, nei quali vengono illustrati il Decreto ed il Modello.

### 5.3 Comunicazione ai destinatari esterni

La Società prevede apposite forme di comunicazione dei contenuti del Modello e del Codice tra cui, come visto, la pubblicazione degli stessi sul sito della Società.

Per avere una diffusione maggiormente penetrante e di facile padronanza Fabert, per i contratti vigenti alla data di approvazione del presente documento, trasmette una comunicazione con la quale informa i clienti ed i fornitori dell'adozione del MOGC, in conformità con il Codice Etico, rinviandoli alla lettura dei documenti pubblicati sul proprio sito.

Per i nuovi contratti, Fabert S.r.l. si riserva l'inserimento nei contratti di apposite clausole di limitazione della responsabilità e risolutive espresse unilaterali nelle ipotesi di comportamenti contrari al rispetto delle disposizioni del Modello 231 e del Codice Etico da parte dei contraenti. Oltre a tali clausole, sono previste anche delle apposite dichiarazioni in cui il terzo afferma di essere a conoscenza delle normative in oggetto e delle loro applicazioni per la Società e di aderire formalmente al presente Modello nei rapporti con la Fabert S.r.l., fatta salva ogni altra conseguenza di legge.

In caso di revisioni e di aggiornamenti significativi del Modello, Fabert provvederà a darne debita comunicazione ai Destinatari.

### 5.4 Aggiornamento

Fabert si impegna a verificare e ad aggiornare periodicamente il Modello e la sua attuazione, per dare seguito alle modifiche normative ed alle esigenze che si rilevano nell'effettivo esercizio. Il periodico aggiornamento consente di assicurare che le modalità operative soddisfino le prescrizioni del Modello e le vigenti disposizioni di legge, di individuare le aree che necessitano di miglioramenti o di correzioni, di verificare l'effettiva efficacia di queste misure e di sviluppare nella Società la cultura del controllo.

Gli interventi sul Modello 231 sono previsti in occasione di novità normative, delle violazioni del Modello o dell'inefficacia dello stesso, delle modifiche riorganizzative alla struttura della Fabert e delle modifiche derivanti da operazioni straordinarie.

Le modifiche vengono deliberate dal consiglio di Amministrazione e attuate direttamente dall'Organismo di Vigilanza.

Per lo svolgimento delle attività di controllo pianificate, l'OdV può avvalersi della collaborazione di personale di altre funzioni, non coinvolte nelle attività verificate, con specifiche competenze, compresi consulenti esterni.

Lo stesso Organismo deve verificare costantemente, in collaborazione con i responsabili delle funzioni aziendali, l'efficacia e l'effettività dei protocolli e delle procedure finalizzate ad impedire il compimento dei reati presupposto.

L'analisi verte solitamente sul flusso di informazioni, sui piani di lavoro delle attività sensibili, sulle riunioni con le figure chiave dell'impresa e dagli incontri con i terzi.